

Sent. 11/12  
Proc. 1690/12



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI MONZA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro, **Dr.ssa Mariarosa Pipponzi** ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 977/2011 R.G., promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 31 marzo 2011

Oggetto: richiesta pagamento rimborso spese

da

**MARINO MARCO, LEO ROSARIO E SELLITTO ARTURO** elett. domic. in Monza presso lo studio dell'avv. A. Latino e D. Cesana che li rappresentano e difendono in giudizio come da delega a margine del ricorso

**Ricorrente**

contro

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S.** - con sede legale in Roma-EUR, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. S. Guerrera ed C.M. OMODEI Zorini del foro di Milano e MC Longo del foro di Monza elett. domic. in

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.P.' or similar, located on the right side of the page.

Monza, presso Ufficio Legale Inps come da mandato generale alle  
liti

**Resistente**

Discussa alla pubblica udienza del 11 gennaio 2012

A large, thin, handwritten diagonal line is drawn across the page, starting from the bottom left and extending towards the top right. To the right of this line, there is a handwritten signature or mark that appears to be 'JR'.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 31 marzo 2011 MARINO MARCO, LEO ROSARIO e SELLITTO ARTURO hanno chiesto la condanna dell'INPS al pagamento delle somme da ciascuno di essi rispettivamente indicate quali rimborsi spese di viaggio per aver partecipato alla selezione interna per il passaggio alla posizione economica C4 che si era tenuta il giorno 19 dicembre 2008 a Roma .

I ricorrenti, dopo aver premesso di essere tutti dipendenti della INPS sede di Monza con qualifica C 3 e profilo informatico, hanno evidenziato che le spese sostenute da ciascuno di essi per viaggio vitto ed alloggio in tale occasione non erano state rimborsare dal datore di lavoro ed hanno pertanto chiesto il rimborso degli esborsi effettuati .

Ad avviso dei ricorrenti il diniego era ingiustificato in quanto non era vero che la concessione del giorno di permesso retribuito per partecipare alla selezione esaurisse ogni trattamento di missione essendo stata abolita la indennità di trasferta dalla legge finanziaria per il 2006 in quanto tale disposizione non aveva determinato la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute e documentate .

Si è tempestivamente costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto delle domande svolte e rilevando che la legge finanziaria richiamata dagli stessi ricorrenti aveva soppresso la indennità di trasferta e che con l'istituto del permesso retribuito i lavoratori avevano potuto soddisfare il loro interesse personale alla partici-



zione alla selezione evidenziando, inoltre, che tale interesse non corrispondeva ad analogo interesse della pubblica amministrazione.

Entrambe le parti hanno diffusamente illustrato la propria tesi in diritto

All'udienza odierna la causa, sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata decisa con lettura del dispositivo sulle conclusioni delle parti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Occorre in primo luogo evidenziare che non vi è alcuna contestazione in merito alla entità delle somme richieste da ciascun ricorrente ed alla relativa documentazione.

Le parti, nel presente giudizio, hanno dibattuto in merito alla allegata soppressione della possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute in caso di partecipazione al concorso interno in seguito alla soppressione ( pacifica inter partes) delle indennità previste per la trasferta ad opera della legge finanziaria per il 2006.

Va in primo luogo precisato che ai sensi del DPR n.509\73 al personale che partecipi a concorsi interni.è riconosciuta sia la indennità di trasferta sia il rimborso delle spese di viaggio

E' quindi pacifico che la partecipazione ai concorsi interni sia equiparata alla trasferta e che, in conseguenza della legge finanziaria per il 2006, sia stata abolita ogni indennità spettante a tale titolo per la partecipazione alle selezioni.



Tuttavia, come rilevato dallo steso istituto nella circolare del 25 gennaio 2006, la finanziaria non ha travolto il diritto al rimborso alle spese spettanti, come si è detto, in aggiunta alla trasferta per la cui disciplina era stata emessa la circolare n.113\03. In virtù di tale disposizione tutte le voci di spesa esposte e documentate da ciascun ricorrente rientrano nel novero delle spese rimborsabili al partecipante al concorso interno .

Né certo si può convenire con la parte resistente circa la abolizione del rimborso spese ad opera della legge finanziaria in esame che si è limitata ad escludere la possibilità di liquidare le indennità di trasferta ma nulla ha detto circa il rimborso spese, che è un istituto diverso e soggiace ad una diversa specifica disciplina (quanto alla tipologia di spese rimborsabili ed alla loro documentazione) .

Il ricorso va pertanto accolto. \

L'Inps va condannato a pagare a Marino Marco la somma di euro 158,50, a Sellitto Arturo la somma di euro 235,85 e a Leo Rosario la somma di euro 235,00 . Su tali importi, non aventi natura retributiva, competono i soli interessi legali con decorrenza dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo .

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta nella misura liquidata in complessive euro 800,00 ( di cui euro 500,0 per onorari di avvocato), oltre accessori di legge. Si concede la distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme richieste a titolo di rimborso spese;
- Condanna l'Inps a pagare a Marino Marco la somma di euro 158,50 a Sellitto Arturo la somma di euro 235,85 ed a Leo Rosario la somma di euro 235,00 oltre interessi legali dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo
- condanna l'INPS a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessive euro 800,00 oltre accessori di legge secondo il conteggio di cui in motivazione, con distrazione a favore del difensore antistatario

Così deciso in Monza il 11 gennaio 2012

IL G.D.L.

Dott. Mariarosa Pipponzi



IL CANCELLIERE  
D.ssa Giulia Mascia



**TRIBUNALE DI MONZA**

Depositato in cancelleria

oggi

6 MAR. 2012

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
D.ssa Giulia Mascia  


